


Le sanzioni per le violazioni in materia di etichettatura degli alimenti

Livorno Grosseto 8-9 Ottobre 2019

L'attività del Dipartimento centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF)

Il Dlgs 231/17



I procedimenti sanzionatori per le violazioni in materia di etichettatura degli alimenti



- 10 Uffici territoriali
- 19 Uffici d'area
- 4 Laboratori di analisi
- 1 Laboratorio centrale di revisione

Attività di controllo anno 2018

Attività di controllo

Controlli ispettivi (n.)	40.301
Controlli analitici (n.)	13.797

Controlli totali (n.)	54.098
------------------------------	---------------

Operatori controllati (n.)	25.390
Operatori irregolari (%)	20,3
Prodotti controllati (n.)	52.982
Prodotti irregolari* (%)	12,4
Esiti analitici irregolari (%)	8,7

Risultati operativi

Notizie di reato (n.)	721
Contestazioni amministrative (n.)	4.194
Sequestri (n.)	595
Quantità prodotti sequestrati (tonn.)	17.588
Valore dei sequestri (euro)	34.098.556
Diffide (n.)	2.629

* comprese le irregolarità documentali e di etichettatura

Ripartizione delle ispezioni per settore anno 2018

ICQRF – Attività di controllo per settore merceologico

Settore	Controlli totali (n.)	Di cui ispettivi (n.)	Di cui analitici (n.)	Operatori controllati (n.)	Operatori irregolari (%)	Prodotti controllati (n.)	Prodotti irregolari* (%)	Esiti analitici irregolari (%)
Vitivinicolo	17.820	14.194	3.626	8.071	28,4	18.974	18,3	6,1
Oli	7.157	5.483	1.674	3.322	18,9	7.352	10,2	10,8
Lattiero caseario	5.102	3.256	1.846	2.532	14,0	4.564	8,4	3,8
Ortofrutta	2.967	2.610	357	1.818	15,1	3.759	10,6	3,1
Carne	3.226	3.019	207	1.812	16,1	3.384	9,8	25,1
Cereali e derivati	2.666	1.750	916	1.382	17,9	2.471	9,7	3,7
Uova	679	679	-	551	16,0	934	10,5	-
Conserven vegetali	2.202	1.306	896	1.009	8,2	1.821	4,6	4,5
Miele	911	529	382	422	12,8	789	6,1	9,4
Zuccheri	1.961	1917	44	457	32,2	930	20,2	0,0
Bevande spiritose	516	305	211	231	18,2	433	9,2	18,0
Mangimi	2.976	1.425	1.551	1.205	19,7	2.162	4,3	16,6
Fertilizzanti	2.331	1.230	1.101	888	17,2	1.637	7,7	18,2
Sementi	1.143	845	298	431	14,8	1.515	8,3	6,4
Prod. fitosanitari	482	269	213	212	7,1	352	4,8	2,3
Altri settori (*)	1.959	1.484	475	1.047	17,8	1.905	10,7	6,9
Totale	54.098	40.301	13.797	25.390	20,3	52.982	12,4	8,7

*comprese le irregolarità documentali e di etichettatura

Attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo - anno 2018

ICQRF - Attività di vigilanza sugli OdC per ambito regolamentato

Produzioni regolamentate	Office audits (n)	Review/witness audits (n)
Prodotti agricoli e alimentari Dop, Igp e Stg	15	86
Vini a Dop, Igp e varietali	20	124
Produzioni da agricoltura biologica	15	309
Etichettatura facoltativa carni	2	8
Totale	52	527

Competenza sanzionatoria di ICQRF

Vino

Olio

Cereali e
derivati

Sementi

Uova

Birra

Mangimi

Fertilizzanti

Prodotti
Fitosanitari

DOP IGP
STG

Prodotti
biologici

Aiuti UE

Riso

Origine
grano nelle
paste

Origine
pomodoro

Origine latte
e derivati



etichettatura prodotti alimentari



DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del **Reg (UE) n. 1169/2011**, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della **Dir 2011/91/UE**, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

DLgs 231/2017

L'**ICQRF** è ***l'autorità competente*** ad irrogare le sanzioni (delega ai direttori degli Uffici ICQRF territoriali del 22.03.2018)


In vigore dal 9.05.2018

Restando le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni



Maggiore omogeneità nell'applicazione della norma

IL SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI



DLgs 231/2017

Sanziona le violazioni alle disposizioni del Reg. 1169/2011

Adegua le disposizioni nazionali alla normativa comunitaria (lotto, prodotti sfusi, distributori automatici, alimenti non destinati al consumatore finale)

Sanziona (per ora) i Decreti sull' «origine»

Principi

La **gradualità** delle sanzioni previste dal DLgs 231/17 è il riflesso dei **principi** su cui si basa il Reg. 1169/2011 e in generale tutta la normativa orizzontale europea nel campo alimentare:

1. Tutela assoluta della **salute** e degli **interessi** del consumatore
2. Il consumatore non deve essere indotto in **errore**
3. Il consumatore deve poter fare **scelte consapevoli**
4. Gli alimenti devono avere **tracciabilità**
5. Le informazioni devono **accompagnare** l'alimento

DLgs 231/2017 - struttura

4 TITOLI

- 1) Campo di applicazione e definizioni 
- 2) Sanzioni per violazioni del Reg UE1169/11 
- 3) Adeguamento della normativa nazionale 
- 4) Disposizioni finali 

DLgs 231/2017 – Artt 1 e 2

Art 1 CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011

Art 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art.2 del reg 1169/11.

Il «**soggetto responsabile**» è l'OSA (art. 8, c.1) con il cui nome/ ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'UE, l'importatore che ha sede nel territorio UE. E' altresì, individuato come «responsabile» l'OSA il cui nome/ ragione sociale siano riportati **in un marchio** depositato o registrato.

DLgs 231/2017 – Art 3

la violazione delle disposizioni di cui **all'articolo 7 del regolamento** sulle **pratiche leali d'informazione** comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000€ a 24.000€.

Attenzione!

- il Reg. 1169/11 stabilisce che anche l'esposizione di un prodotto e il contesto possono indurre in errore il consumatore («presentazione»); questo articolo è applicabile anche ai distributori che non hanno etichettato il prodotto
- Si sanziona con questo art l'etichetta NON in lingua italiana!!!!!!

Art 7 Reg 1169/11= Principio di lealtà ovvero le informazioni sugli alimenti non inducono in errore il consumatore

DLgs 231/2017 – Art 4

Violazioni dell'art. 8 del regolamento («Responsabile»)

- *Distributore (NON «RESPONSABILE») che fornisce alimenti con etichettatura non conforme: da 500€ a 4.000€
- *OSA che modifica le informazioni in etichetta in modo non conforme; da 2.000 € a 16.000 €
- OSA che non Trasmette le informazioni: da 1.000 € a 8.000 €
- OSA che non assicura la presenza delle info nelle fasi precedenti la vendita al Cons. Finale: da 1.000 € a 8.000 €
- OSA che non mette su imballaggio esterno indicazioni obbligatorie * ma solo su DDT: da 1.000 € a 8.000 €

*(lettere a, f, g e h dell'art. 9)

Dlgs 145/17

ATTENZIONE

- ▶ I prodotti preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività **devono** riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, oltre le diciture artt 9 e 10 del Reg (UE) n. 1169/2011 → località e indirizzo
- ▶ Nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale → sui documenti commerciali
- ▶ Omissione: sanzione da 2.000 € a 15.000 €
- ▶ non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno: da 2.000€ a 15.000€
- ▶ Modalità difforme: 1.000€ a 8.000€

DLgs 231/2017 – Art 5

Violazioni **all'articolo 9 (c.1), all'articolo 10 (c.1) e all'allegato III** del regolamento

- Omessa indicazione degli **allergeni**: da 5.000 € a 40.000 €
- Omissione di una o più **indicazioni obbligatorie/complementari**: da 3.000 € a 24.000 €
- Indicazione solo del produttore/confezionatore in luogo del Responsabile delle informazioni:
da 3.000 € a 24.000€

DLgs 231/2017 – Art 6 e 7

Art. 6 Violazioni **art 9 (c.2 e 3), art 12 e 13 e Allegato IV del regolamento** (modalità di espressione e posizionamento - leggibilità, dimensioni, campo visivo): da 1.000 € a 8.000 €

In parole/numeri/simboli - Facilmente accessibili/ ben visibili
Dimensione minima della x = 1,2 mm Stesso campo visivo (den, quan,%vol)

Art. 7 Violazioni : **art. 14 del regolamento** (vendita a distanza): da 2.000 € a 16.000 €

Per la tutela del consumatore le informazioni sono sempre disponibili prima della conclusione dell'acquisto e al momento della consegna

DLgs 231/2017 art 8

Violazioni **art 17 art 18 c.2 e Allegato VI del regolamento** (denominazione alimento)

Sanzioni variabili:

da 2.000 € a 16.000 € errata denominazione

da 500 € a 4.000 € errori formali

da 1.000 € a 8.000 € violazioni All. VI (stato fisico, decongelato, irradiato, preparazioni carni...)

Questa sanzione si applica anche per la designazione degli ingredienti
(art 18 c.2)

DLgs 231/2017 art 9

Violazioni **art 18 c.1 e 3 e Allegato VII del regolamento** (elenco ingredienti)

Sanzioni variabili:

da 2.000 € a 16.000 € violazioni c. 1 e 3 e All VII parte **A (*)**

da 500 € a 4.000 € per semplici errori formali

da 1.000 € a 8.000 € violazioni All. VII parte **B,C,D,E (*)**

(*) circolare ICQRF prot 391 del 8.5.188



DLgs 231/2017 art 10 e 11

Violazioni **art 21 e Allegato II del regolamento**
(allergeni)

Sanzione da 2.000 € a 16.000 €

Violazioni **art 22 e Allegato VIII + 23 e Allegato IX**
del regolamento (QUID e peso netto)

Sanzione da 1.000 € a 8.000 €

DLgs 231/2017 art 12

Violazioni **art 24 e Allegato X del regolamento**
(TMC/scadenza/congelamento)

TMC: Sanzione da 1.000 € a 8.000 €

Scadenza e congelamento (per la carne, le preparazioni di carne, prodotti della pesca non trasformati):

Sanzione da 2.000 € a 16.000 €

DLgs 231/2017 art 12 comma 3

Salvo che il fatto non costituisca reato la cessione a qualsiasi titolo o l'esposizione per la vendita al consumatore finale OLTRE la data di **scadenza**:
sanzione da 5.000€ a 40.000€



Art 24 Reg 1169/11: *successivamente alla data di scadenza **un alimento è a rischio** a norma dell'art. 14 del Reg178/02.*

L 283/62 art 5: vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: ... b) in cattivo stato di conservazione;

DLgs 231/2017 art 13 e 14

Violazioni **art 26 e Allegato XI del regolamento**
(origine)

Sanzione da 2.000 € a 16.000 €

Se errori formali da 500€ a 4000€

NB: Con questo articolo si sanziona l'errata indicazione dell'origine per Pasta, Riso, derivati del Pomodoro, Latte/formaggi → DM specifici: **fino al 31.3.2020**
Dal 1.4.2020 entra in vigore il Reg UE 2018/775

Violazioni **art 28 e Allegato XII**
(titolo alcolometrico)

Sanzione da 500 € a 4.000 €

DLgs 231/2017 art 15 e 16

Violazioni **artt. da 30 a 35 +Allegati XII, XIV,XV del regolamento** (dichiarazione nutrizionale)
Sanzione da 2.000 € a 16.000 €

art 16

Violazioni **art 36 c.1**

(informazioni volontarie sulle indicazioni obbligatorie)

Si applicano le sanzioni degli artt da 5 a 15 Dlgs 231/17

Violazioni **art 36 c.2 e 3** (veridicità, documentabilità)

Sanzione da 3.000€ a 24.000€

(Le sanzioni per il comma 3 solo se ci sono gli atti di esecuzione)

DLgs 231/2017

Titolo III

Adeguamento della normativa nazionale

Ovvero le disposizioni per tutte le questioni NON disciplinate dal Reg 1169/11

- Art. 17-20 alcune regole
- Art. 21-24 sanzioni

**per chi sono valide?
a chi /cosa si applicano?**

DLgs 231/2017 art 25



Le «disposizioni nazionali» NON sono APPLICABILI a:

- 1) Prodotti fabbricati in Italia e venduti all'estero (UE o extra-UE)
- 2) Prodotti fabbricati in altri Stati Membri UE o in Turchia,
- 3) ai prodotti fabbricati nei paesi EFTA SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

DLgs 231/2017 art 17

Definizione di Lotto/partita:

Preceduto da «L»

Sull'imballaggio o sull'etichetta oppure (se non preimballati) sui documenti o sugli imballaggi

NON E' OBBLIGATORIO SE:

- * Prodotti venduti sfusi
- * TMC o scadenza è espressa con almeno ggmm
- * gelati monodose (è sull'imballo)
- * prodotti agricoli c/o prod. Primaria
- * confezioni piccole (<10 cmq)

Sanzione art 21:

Da 3.000€ a 24.000€

Se indicato con modalità diverse da 1.000 € a 8.000€

DLgs 231/2017 art 18

Distributori automatici

Sui distributori devono essere indicate PER CIASCUN PRODOTTO non preimballato: denominazione/ingredienti/allergeni/responsabile della gestione dell'impianto

Fatte salve norme specifiche (es latte crudo)

Diciture in italiano, visibili, leggibili

Sanzione art 22:

Da 1.000€ a 8.000€

Assenza degli allergeni da 5.000 € a 40.000€

DLgs 231/2017 art 19

vendita prodotti non preimballati (sfusi)

Sono quelli:

- Venduti al consumatore finale/collettività senza imballo
- Imballati sui luoghi di vendita (ex preincarti)
- preimballati per vendita diretta
- in involucri protettivi per essere venduti frazionati

CARTELLO o sistema equivalente applicato al recipiente che li contiene con indicazioni -visibili e in italiano- relative a:

Denominazione alimento, ingredienti, allergeni, modalità conservazione, Scadenza x paste fresche, % alcool, % glassatura x congelati, «decongelato» salvo deroghe





SOLO per gelaterie, pasticcerie, panetterie e pasta fresca: CARTELLO UNICO o REGISTRO con gli ingredienti prodotto per prodotto, in prossimità del banco.

CARTELLO INGREDIENTI DEI PRODOTTI VENDUTI SFUSI	
Al sensi dell'art. 16 decreto legislativo 27.1.1992 n.109; art. 47 Legge 22.2.1994 n.146; Decreto 20.12.1994 e D.Lvo 114 del 08/02/06 attuazione della direttiva 2003/89/CE e successive	
PRODOTTI DI GASTRONOMIA PRONTI AL CONSUMO - ALLEGATO N. 5	
Gruppo	Ingredienti
MINI PANINO CON PROSCIUTTO DI PARMA E MOZZARELLA	Pane per Hamburger (farina di GRANO tenero tipo "00", acqua, lievito madre (farina di grano tenero di tipo 00, acqua), purè di patate in fiocchi (fiocchi di patate (99%), emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: difosfato disodico, antiossidante: metabisolfito di sodio, aroma, estratto di curcuma), farina di gialla, lievito madre LATTE, BURRO, misto d'UOVO, zucchero, semi di SESAMO, sale, lievito di birra), prosciutto di parma (carne di suino, sale), mozzarella caglio microbico (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico), insalata .
Contiene: Cereali contenenti glutine, latte e prodotti derivati, semi di sesamo Considerando le differenti fasi di preparazione, non possiamo escludere, oltre all'allergene indicato, la presenza di tracce di tutti gli altri allergeni quali: arachidi e sottoprodotti, frutta secca, senape, molluschi e crostacei, lupini e derivati, soia e sottoprodotti, pesce, uova e sottoprodotti, senape	
Approvato da AQ 01/03/2017	

DLgs 231/2017 art 19

Cessione di alimenti nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale e alle collettività:

denominazione, allergeni, quantità, nome e indirizzo OSA, lotto

(anche solo nei documenti se è garantito che accompagnino l'alimento)

DLgs 231/2017 art 19

vendita prodotti non preimballati (sfusi)

Alimenti sfusi serviti dalle collettività (ristorazione):
è obbligatorio indicare PRIMA che vengano serviti

- gli ALLERGENI
- «congelato» salvo le deroghe

Sanzione art 23:

Vendita di sfusi non conforme sanzione da 1.000€ a 8.000€

Assenza degli allergeni sanzione da 3.000 € a 24.000€

Indicazione allergeni non conforme sanzione da 1.000€ a 8.000€

Aspetti formali sanzione da 500€ a 4.000€

Omissione indicaz.nelle fasi precedenti sanzione da 500€ a 4.000€

«decongelato»

Se un prodotto viene venduto DECONGELATO **deve** essere dichiarato come tale nella denominazione dell'alimento → ESEMPIO: «*funghi decongelati*»

«decongelato» si può omettere se lo scongelamento NON ha prodotto effetti negativi in termini di sicurezza e qualità → FARE MOLTA ATTENZIONE!!!

- 1) L'indicazione va «gestita» nel sistema haccp
- 2) Il consumatore non va indotto in errore con info ambigue

Se un ristorante usa un INGREDIENTE decongelato nella preparazione di un piatto (per esempio di funghi), NON è obbligatorio indicarlo:

ESEMPIO: «*tagliatelle ai funghi: farina 00, uova, funghi porcini (Boletus spp), prezzemolo, oevo,...*»

DLgs 231/2017 art 20

vendita prodotti non destinati al consumatore

- Prodotti destinati all'industria e agli artigiani
- Semilavorati

su imballaggio/etichetta/documenti:

Denominazione

Allergeni

Quantità

Responsabile

Lotto

Sanzione art 24:
Da 500€ a 4.000€

DLgs 231/2017 art 30

Abrogazioni

- Il DLgs n. 109/92;
- L'articolo 7 del D.P.R. n. 391/80 (Identificazione del lotto di appartenenza);
- Il Dlgs n.77/93 (all'etichettatura nutrizionale)
- L'abrogazione del Dlgs 109/92 non ha effetti sulle norme che lui stesso ha modificato (art da 19 a 28)
Circ MISE n. 133330 del 9.4.18 - *reviviscenza*

Burro (19)

Acqua nel pane (22)

Mozzarelle sfuse (23)

Oli di semi confezionati (26)

DLgs 231/2017 art 27

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni

- 1) accertamento: L. 689/81 sanzionatorio amministrativo 
- 2) DIFFIDA «*Campo libero*» se applicabile: DL 91/2014 convertito in Legge 116/2014
- 3) RIDUZIONE del 30% se si paga entro 5 giorni «*Campo libero*» 
- 4) SANZIONE RIDOTTA di 1/3 per microimprese

Non si applicano le sanzioni alle organizzazioni senza scopo di lucro (persone indigenti) escluse le irregolarità su data di scadenza e allergeni.

DLgs 231/2017

①

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni

LEGGE 689/81

Verbale di accertamento

Verbale di sequestro amministrativo

Verbale di contestazione di infrazione amministrativa

Oblazione

Rapporto ex art 17

Ricorso all'Autorità Amministrativa Competente

Audizione personale

Ordinanza Ingiunzione

Ricordo al GdP

Riscossione coattiva

La DIFFIDA di «Campo Libero» Legge 116/14 art. 1 comma 3

②

«L'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la **prima volta** l'esistenza di **violazioni sanabili**, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni necessarie ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida.

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.»

La **DIFFIDA** di «Campo Libero»

Legge 116/14 art. 1 comma 3

②

Violazioni sanabili = errori e omissioni formali le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.

Violazioni accertate:

DOVE: presso il produttore o presso la distribuzione

COME: il prodotto non è stato venduto al consumatore

QUANDO: una volta in 5 anni

La **DIFFIDA** di «Campo Libero»

Legge 116/14 art. 1 comma 3

②

Verbale di diffida che riporta:

- Violazioni accertate e relative sanzioni previste
- Prescrizioni per regolarizzazione
- Tempi per la regolarizzazione (20 giorni)
- Modalità di comunicazione dell'adempimento

In caso di **mancata ottemperanza** alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione.

In tale ipotesi è esclusa l'applicazione della sanzioni in misura ridotta.

Lo **SCONTO** di «Campo Libero» Legge 116/14 art. 1 comma 4

③

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria (*), se già' consentito il pagamento in misura ridotta, **la somma** determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, **é ridotta del trenta per cento** se il pagamento é effettuato **entro cinque giorni** dalla contestazione o dalla notificazione.

(*) non applicabile se ci sono sanzioni accessorie

ACCERTAMENTO

DIFFIDA

ottempera

entro 20 gg

NON ottempera

entro 20 gg

Istanza di **disapplicazione**
della diffida – entro 20 gg

Fine del
procedimento

Contestazione
SENZA
oblazione

Contestazione CON
oblazione

Pagamento entro 5 gg sconto -30%
(solo se è prevista la sola sanzione pecuniaria)

«Campo Libero»
Legge 116/14

④

DLgs 231/2017 art 27 c.3

Riduzione per le Microimprese

«Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa **è ridotta sino ad un terzo.**»

DIR
2003/361/CEE

**MICROIMPRESA =
un'impresa che occupa
meno di 10 persone e
realizza un fatturato
annuo non superiore a 2
milioni di €.**

DLgs 231/2017

Il pagamento delle sanzioni

- versamento in Tesoreria/bonifico
- **Capitolo n. 2474, articolo 14 (di nuova istituzione) intitolato “Entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”.**
- Per le spese di notifica/procedimento/analisi, si utilizzerà il consueto modello F23 con il codice tributo 948T.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



a.ragone@politicheagricole.it